

del signor prefetto di Napoli commissario per l'emergenza rifiuti in Campania. Non ci sfuggono neanche le difficoltà oggettive in cui si trova ad operare la stessa gestione straordinaria del commissario prefetto per l'emergenza rifiuti in Campania e gli sforzi che in quella sede vengono compiuti.

Siamo, del resto, consapevoli dei ritardi accumulati dalla regione Campania durante gli anni scorsi nell'avvio degli strumenti organizzativi e di gestione per portare a regime la raccolta differenziata e il riciclaggio, nonché delle difficoltà che la stessa ha nell'accettare l'ipotesi di realizzare discariche sul proprio territorio e delle incertezze che ancora sono presenti più in generale sul tema della raccolta differenziata. Ma è proprio per queste ragioni che occorre un atto politico da parte del Governo.

Questa vicenda non può trovare soluzione nelle sedi della giustizia amministrativa; gli attori dei procedimenti sono pubblici: l'ente parco, Presidenza del Consiglio dei ministri e prefettura di Napoli.

Ciò crea sconcerto, semina sfiducia: a chi è affidato il compito di difendere i beni comuni? Il 28 settembre scorso — come lei ha ricordato, signor sottosegretario — il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'ente parco procedendo alla sospensiva in via cautelativa della sentenza del TAR della Campania. Questo fatto ha suscitato molti entusiasmi, se è vero che uno dei più autorevoli quotidiani napoletani ha scritto...

PRESIDENTE. Onorevole Cennamo, deve concludere perché è già andato un minuto oltre il tempo a sua disposizione.

ALDO CENNAMO. Pochi secondi, Presidente.

Come stavo dicendo, un quotidiano ha scritto: « Ha vinto il buon senso. Finalmente un atto di giustizia e di civiltà, ma soprattutto una vittoria dell'ambiente che segna il ripristino della legalità ». Da parte mia non vorrei spegnere gli entusiasmi, ma è legittimo esprimere la preoccupazione che, dopo la sospensiva, il Consiglio

di Stato, nel merito, potrebbe respingere i ricorsi all'ente parco e dare così il via alla realizzazione della discarica, pur limitatamente all'emergenza, come è stato ricordato, senza ulteriori possibilità di appello.

Ecco perché è urgente un atto politico del Governo che richiami tutti i soggetti interessati ad una maggiore assunzione di responsabilità per impedire che l'irreparabile si compia.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che non ho una visione riduttiva della facoltà di parola, ma il regolamento prescrive certi limiti ed io sono costretto a richiamarli per evitare di fare parzialità, il che non rientra nel mio carattere né nelle mie intenzioni.

(Presentazione congiunta da parte dei coniugi del modello unico della dichiarazione dei redditi)

PRESIDENTE. Passiamo alle interpellanze Volontè n. 2-01074 e Teresio Delmino n. 2-01107 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Queste interpellanze, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Volontè ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01074.

LUCA VOLONTÈ. Presidente, più che illustrare l'interpellanza le chiedo due minuti del tempo che avrei comunque a disposizione per rappresentarle una questione di merito.

A prescindere dalla stima e dall'amicizia personale che mi lega al sottosegretario De Franciscis non è possibile che il ministro Vincenzo Visco da più di dodici mesi non venga in quest'aula a rispondere agli atti ispettivi, che immagino molto rilevanti, che i nostri deputati ed altri gruppi parlamentari presentano nei confronti del suo dicastero...

LUCIO MARENCO. Ha ragione!

LUCA VOLONTÈ. ...e mandi a rispondere, grazie alla sua disponibilità e generosità, soprattutto il sottosegretario De Franciscis il quale, pur essendo molto preparato, non ha contribuito all'elaborazione di questi argomenti in particolare. Egli, infatti, è sottosegretario da qualche mese, ma certamente non ricopriva quella carica quando sono stati approvati ed emanati i provvedimenti in questione.

Voglio denunciare questo fatto perché alla presunzione ed alla vanagloria c'è un limite ed il limite, purtroppo, è dato dalle istituzioni, costituzionalmente garantite. Nei confronti del Parlamento ci vuole rispetto ed il fatto che un ministro non si presenti in quest'aula da dodici mesi perché, purtroppo, si sente superiore anche alle istituzioni, al di là dei singoli parlamentari...

LUCIO MARENGO. Chi l'ha visto!

LUCA VOLONTÈ. ...mi sembra talmente eccessivo, anche con un Governo come questo, che chiedo alla sua responsabilità come Vicepresidente ed a chi mi ascolta — spero anche il Presidente della Camera — di intervenire perché c'è un limite anche alla decenza.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, lei sa che ci sono valutazioni di ordine politico e di opportunità che appartengono certamente al dominio ed all'esercizio della facoltà parlamentare. Lei sa anche che ci sono responsabilità istituzionali che appartengono al Governo nella sua collegialità. Da questo punto di vista l'esecutivo si assume la facoltà di farsi rappresentare da un suo componente in Parlamento senza che ciò costituisca una *deminutio capitis* né per chi interroga, né per l'istituzione né, tanto meno, per la degna persona che rappresenta il Governo e che ha tutti i titoli per farlo.

L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01107.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, egregio sottosegretario, credo che le due

interpellanze — segnatamente quella da me sottoscritta — siano sufficientemente chiare nell'espone le questioni a cui annettiamo, come già sottolineava il collega Volontè, grandissima importanza e sulle quali auspichiamo una risposta chiara. Ciò anche in relazione al fatto che su questa materia non è la prima volta che i deputati del CDU intervengono.

Vi sono due momenti nei quali il Governo e il Parlamento hanno già dato indicazioni sulla questione della presentazione della dichiarazione congiunta, il primo dei quali è rappresentato dalla risposta data dall'allora Vicepresidente del Consiglio, onorevole Veltroni, in occasione del *question time* svoltosi nella seduta del 29 maggio; in quella circostanza, abbiamo ribadito la piena e totale insoddisfazione per una risposta che, anziché andare nel senso della domanda posta nella nostra interrogazione, sostanzialmente motivava l'eliminazione di quanto previsto da una specifica normativa, citata nella prima delle due interpellanze presentate (articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114), con difficoltà di compilazione da parte dei coniugi e con il fatto che solo il 20 per cento degli aventi diritto utilizzava questa modalità in sede di dichiarazione dei redditi.

Ebbene, noi abbiamo sostenuto che la dichiarazione congiunta rappresentava un diritto costituzionalmente protetto e garantito dalla legge ordinaria; pertanto, i problemi e le difficoltà di compilazione, anche se effettivi, riguardavano comunque la libertà del soggetto che intendeva avvalersi di tale opportunità. Le motivazioni fornite negavano, invece, questo diritto e, quindi, la famiglia come entità fiscale. Soprattutto, poi, ritenevamo irrilevante il dato del 20 per cento perché, a nostro avviso, tale percentuale era estremamente ampia e significativa in ordine alla volontà di esercitare una facoltà che, invece, è stata successivamente negata. Inoltre, sostenevamo che vi fossero problemi di gestione della società Sogei, che opera in questo campo, anziché difficoltà di compilazione.

Ci auguriamo quindi che, rispetto a quella risposta, l'autorevole intervento del sottosegretario, onorevole De Franciscis, rechi delle novità. Le ricordiamo in anticipo, signor sottosegretario, perché ne possa tener conto nella sua risposta, che successivamente, con l'ordine del giorno n. 9/5267/26, accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1999, il Governo stesso ha assunto l'impegno di ripristinare i moduli 730 e 740 per la dichiarazione congiunta da parte dei coniugi.

È passato quasi un anno, dieci mesi per essere più corretti, e ci auguriamo che il sottosegretario annunci qualche novità rispetto all'impegno assunto dal Governo; in caso contrario, signor Presidente, mi scusi se la disturbo, si verificherebbe un *vulnus* nel rapporto di correttezza formale e sostanziale tra il Governo, che avrebbe accolto un ordine del giorno su una questione di grande importanza e valenza lasciandolo poi senza seguito, e il Parlamento.

Sono certo — il collega Volontè e chi vi parla lo auspicano — che la risposta del sottosegretario terrà conto degli indicati passaggi parlamentari e ci darà soddisfazione in merito ad una opportunità che rivendichiamo alla famiglia come entità fiscale, come previsto complessivamente dall'ispirazione che guida la Costituzione ma, soprattutto, il nostro soggetto politico in questa vicenda.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, come lei ha preannunziato, risponderò congiuntamente alle due interpellanze a prima firma rispettivamente degli onorevoli Volontè e Teresio Delfino, in quanto le stesse involgono ovviamente la medesima problematica concernente la reintroduzione nella dichiarazione congiunta dei redditi per i coniugi che presentino il modello 730 ovvero il cosiddetto modello unico, nonché alle interrogazioni Volontè nn. 3-03078 e 3-03390.

Con gli atti di sindacato ispettivo in esame, gli interpellanti, preso atto che a partire dal 1999 è stata estesa la possibilità di presentare il modello 730 in forma congiunta tra i coniugi, lamentano che tale opportunità non sia invece consentita per la presentazione del modello di dichiarazione unico.

Invero, i deputati interpellanti, rilevato che la nuova modulistica predisposta dal Ministero denominata « modello unico compensativo » non consente né la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi come avveniva per gli anni passati e che si determinerà in siffatta situazione una difficoltà per i contribuenti nella divisione degli acconti versati, come pure nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti all'interno della famiglia, in mancanza di una tempestiva informativa, nell'anno di imposta precedente sull'imputazione degli stessi oneri, chiedono quindi di conoscere quali iniziative l'amministrazione finanziaria intenda assumere a chiarimento della suddetta questione.

I deputati interpellanti chiedono inoltre se la predetta innovazione relativa alla dichiarazione dei redditi modello 730 intenda favorire il riconoscimento fiscale delle unioni di fatto quale preludio alla parificazione tra famiglie fondate sul matrimonio e unioni di fatto anche omosessuali.

Per quel che concerne la dichiarazione modello 730, a partire dal 1999, per effetto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, è stata estesa la possibilità di presentare tale modello 730 in maniera congiunta anche ai casi in cui il coniuge non risulti fiscalmente a carico e possieda redditi di qualsiasi categoria, per i quali è possibile la presentazione del modello 730. Di tale facoltà possono avvalersi, ad esempio, un coniuge titolare di soli redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, coniugato con un percettore di redditi di lavoro dipendente. Tale estensione della possibilità di presentazione del modello 730 in forma congiunta è, peraltro, coerente con l'obiet-

tivo dell'amministrazione finanziaria di incentivare la presentazione di tali modelli che offrono indubbi vantaggi di compilazione per i contribuenti e di celerità nel rimborso delle somme a credito. Pertanto, la modalità di presentazione della dichiarazione congiunta non è stata abolita nel nostro ordinamento; risulta infatti possibile per i coniugi presentare la dichiarazione dei redditi in modo congiunto, mediante la predetta presentazione del modello 730 a sostituto di imposta di uno dei due coniugi, ovvero ad un centro di assistenza fiscale. È tuttavia vero che i contribuenti che non presentano il modello 730 e non hanno la possibilità di effettuare la compensazione tra i propri debiti e crediti — in assenza di debiti a fronte dei crediti vantati — sono stati privati della facoltà di effettuare la compensazione tra i coniugi.

Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha rilevato che consentire la presentazione della dichiarazione congiunta mediante il modello unificato compensativo avrebbe determinato l'indubbia complicazione del modello stesso. Infatti, sarebbe stato necessario gestire le compensazioni effettuabili in capo ad ogni coniuge e quelle effettuabili tra i coniugi. Tuttavia, occorre rilevare che, a fronte di tale limitazione, sono state introdotte semplificazioni di notevole rilievo per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con il modello unico. Come è noto, infatti, il decreto legislativo n. 241 del 1997 ha introdotto l'istituto della compensazione che consente ai contribuenti titolari di partita IVA, in modo molto più esteso rispetto al passato, di compensare imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni con le somme a debito derivanti dalle dichiarazioni stesse o dalle liquidazioni periodiche.

L'ambito di applicazione della compensazione è stato esteso con il decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 422 alle persone fisiche, anche non titolari di partita IVA.

In particolare, lo stesso dipartimento delle entrate ha osservato che, in occasione dell'abolizione della dichiarazione congiunta, sono stati fortemente semplificati gli adempimenti dei coniugi che devono separare le loro posizioni fiscali. A tal fine, nelle istruzioni per la compilazione del modello unico 98 è stato infatti espressamente chiarito che i coniugi possono liberamente scegliere di attribuire a ciascuno di essi nella misura ritenuta più opportuna, l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (e utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute per l'anno successivo) o gli acconti versati congiuntamente nel 1997. Pertanto, i coniugi interessati hanno potuto, ad esempio, attribuire l'intero acconto o il credito ad uno solo di essi, oppure ripartirselo al cinquanta per cento o nella diversa misura, ritenuta più opportuna, senza rischiare l'applicazione di alcuna sanzione per omesso o insufficiente versamento di imposte.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che il Governo abbia mantenuto gli impegni assunti nell'interesse dei contribuenti inerenti e finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, alla compensazione dei debiti e crediti tributari e al sollecito pagamento dei rimborsi spettanti.

Per quel che concerne infine la lamentata apertura nei confronti delle famiglie di fatto, resta fermo che la predetta forma di dichiarazione modello 730 non può essere utilizzata in caso di unioni di fatto, ma solo dai coniugi non legalmente e effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Pertanto, al riguardo non si rileva alcun contrasto con i principi costituzionali recati dalle disposizioni contenute negli articoli 29 e 31 della Carta costituzionale concernenti i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, nonché le agevolazioni e provvidenze ad essa connesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01074.

LUCA VOLONTÈ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, sono molto felice per questa ultima parte della risposta perché ha chiarito (è l'unica parte della risposta che lo ha fatto) una delle questioni che noi abbiamo posto all'attenzione del Ministero delle finanze.

Riguardo al resto, però, desidero svolgere alcune osservazioni, dopo avere premesso che sono assolutamente insoddisfatto per come gli uffici del Ministero delle finanze, in particolare il dipartimento delle entrate, preparano le risposte agli atti del sindacato ispettivo. L'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, richiamato nel documento di sindacato ispettivo, non è stato espressamente abrogato, mentre nella risposta del sottosegretario De Franciscis, da una parte si afferma che non è abrogato, dall'altra si afferma invece che è stato abrogato.

Occorre rilevare che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione dei redditi, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la dichiarazione congiunta dei coniugi, escludendo però da tale dichiarazione congiunta i coniugi che abbiano redditi da lavoro autonomo. In effetti, con tale regolamento, si è di fatto abrogata una norma di legge primaria, cosa che non poteva essere fatta in base ad elementari principi di diritto ed in relazione alla gerarchia delle fonti: lo dico non essendo un costituzionalista, perché chiunque abbia studiato un po' di diritto, anche solo nelle scuole superiori, si può ben rendere conto di cosa sia la gerarchia delle fonti.

Ciò che è stato fatto, perciò, non poteva essere fatto! Un grave arbitrio è stato compiuto dal ministro delle finanze ed è una grave violazione di principio costituzionale a tutela della famiglia. Vi è poi un'altra anomalia ed è la scansione dei tempi nell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, che è successiva alla violazione di legge che ha impedito la dichiarazione congiunta con il modello 740 nelle dichiarazioni dei redditi

del 1998: infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 viene emanato dopo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1997. Si ribadiscono, quindi, le ragioni che devono obbligare il Governo a ripristinare la dichiarazione congiunta per tutti i coniugi, nessuno escluso, facendo ancora presente che la famiglia in cui uno dei due coniugi è lavoratore autonomo non può effettuare compensazioni all'interno del reddito familiare, essendo costretta a pagare oggi per un rimborso che avrà nel lontano futuro.

D'altra parte, anche nei casi in cui i due coniugi sono lavoratori dipendenti, questi, che in linea di principio potrebbero effettuare la compensazione con il modello 730, potrebbero non essere disposti a presentare la dichiarazione dei redditi tramite il datore di lavoro e quindi attraverso i CAAF per motivi di riservatezza: la *privacy* sarebbe in questo caso violata. Nonostante la demagogia cui quotidianamente assistiamo, la famiglia viene colpita sistematicamente sul piano fiscale.

Aggiungo ancora due considerazioni. In sede di *question time*, all'ora illustre Vicepresidente del Consiglio, Veltroni, ci fornì una risposta simile a quella che gli uffici hanno praticamente fotocopiato per l'eccellente amico sottosegretario De Franciscis, non rendendosi conto che, qualche giorno prima, su *Il Sole 24 Ore*, un altro eccellente ministro di questo Governo, l'onorevole Bassanini, ha detto esattamente il contrario: che era, cioè, ben possibile, per la burocrazia del Ministero delle finanze, mantenere la normativa come prevista precedentemente. Si è così creato un piccolo problema all'interno del Governo, perché Visco non può immaginare di affermare che non è possibile mantenere questa normativa, mentre un sottosegretario così importante, in passato ministro, affermava il contrario.

La seconda considerazione è che, quando viene approvato dalla Camera un ordine del giorno accolto dal Governo, non è possibile, proprio per quanto osservava l'illustre Presidente Biondi, che il Governo faccia finta che quel documento

non esista: personalmente, posso anche essere preso da sacro furore giovanile, ma mi sembra che nel regolamento e nel diritto parlamentare vi siano regole che devono essere rispettate da ciascuno, dalla Camera ed anche dal Governo. Con l'ordine del giorno in questione si impegnava il Governo ad un adempimento specifico ed ora, dopo sei mesi, non si può far finta che quell'atto non sia stato accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea. Inoltre, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Folloni, proprio dopo l'accoglimento dell'ordine del giorno, ha dichiarato a molti giornali che, anche grazie a questo contributo del Parlamento, sarebbe tornata la dichiarazione congiunta. Cerchiamo, quindi, quanto meno, di rendere edotto il Parlamento sulle modalità con cui il Governo intende esprimersi nei confronti dell'opinione pubblica e di rispettare il volere del Parlamento.

Concludo tornando all'inizio dell'argomentazione che ho portato sulla questione metodologica riguardante il ministro Visco e il Governo nel suo complesso, ricordando a lei, signor Presidente, che ben ci ha illustrato i rapporti e il rispetto fra Governo e Parlamento, che il rispetto per le istituzioni, al di là del caso specifico dell'ordine del giorno richiamato, deve essere comunque sottolineato da parte della Presidenza della Camera nei confronti del Governo.

Ricordo un solo caso: il 99,9 per cento di quest'Assemblea il 18 febbraio 1999 ha approvato una risoluzione sulla questioni della sussidiarietà del *non profit*, che prevedeva alcuni adempimenti in 120 giorni di tempo. Tra essi, e non si tratta del più grave, una relazione da parte del Governo sull'attuazione dell'attuale sistema di legge sulle associazioni non a scopo di lucro, su come il patto del lavoro e di solidarietà del dicembre dello scorso anno si potesse integrare con tale parte della normativa e sulla relativa razionalizzazione.

Dopo 120 giorni, vale a dire a giugno di quest'anno, *missing in action*, dal momento che il Presidente del Consiglio era impegnato a coprire qualche amnesia dei

suoi ministri, non abbiamo avuto la relazione. Il fatto ancora più grave è che in queste settimane — e più approfonditamente nelle prossime — si sta discutendo nuovamente dell'attuazione del suddetto patto con le associazioni sindacali, del mondo sociale e imprenditoriale e in questa Camera — che non è la Camera dei rappresentanti della Repubblica del Congo, della quale né io, né il sottosegretario, né il Presidente, né gli onorevoli colleghi facciamo parte —, nella Camera dei deputati della Repubblica italiana non abbiamo avuto neanche lontanamente una notizia su un fatto per il quale il Parlamento quasi all'unanimità ha chiesto al Governo una risposta. Vi sono, quindi, alcune modalità di rispetto tra le istituzioni repubblicane che, al di là dei termini che ognuno di noi può usare — più giovane o meno giovane, più esperto o meno esperto — devono essere mantenute. Lo dico, non perché faccio parte di un «gruppuscolo» formato da alcuni dei componenti che restano del «popolo d'Israele», che era la democrazia cristiana, ma perché chiunque in questa sede dovrebbe avere il dovere di chiedere rispetto per il lavoro che svolge. Questa è la più alta istituzione della Repubblica e il Governo non può, ad ogni piè sospinto, fare finta di niente su impegni che noi abbiamo chiesto di assumere e che sono stati accolti, come se non esistesse nulla, perché vi è qualcosa di più urgente da fare.

Signor Presidente, signor sottosegretario, concludo dicendo che i burocrati di questa Repubblica, soprattutto di questi Ministeri, devono trovare il tempo per preparare appunti dettagliati su richieste che non vengono avanzate da un piccolo gruppo di parlamentari, ma dal Parlamento nella sua complessità e che esso, nella sua magnanimità, attende con pazienza, anche ben oltre i tempi accettati dal Governo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto da lei richiesto; credo che il Parlamento possa distinguersi solo per

motivi di qualità (ma mai di quantità) e per l'importanza dei temi che affronta; senz'altro non per motivi di età.

Il problema che mi permettevo di sollevare non è di carattere didascalico, ma attiene alla relazione che la Costituzione prevede, e che il regolamento della Camera consente, tra il Governo ed il Parlamento e che non può essere oggetto di sindacato in questa fase dei lavori dell'aula nella quale ciascuno — Governo e Parlamento — ha pari dignità nella dialettica democratica.

Quanto, poi, agli aspetti politici e ai criteri di opportunità nella realtà della vita di tutti i giorni, ognuno si assume le proprie responsabilità nelle varie sedi, anche in coerenza con le valutazioni che la pubblica opinione deve dare.

Le rispondo con queste argomentazioni perché la Presidenza è interessata alla correttezza di rapporto e, se possibile, anche alla corrispondenza tra le dichiarazioni che vengono rese in quest'aula e gli adempimenti che ne conseguono.

L'onorevole Teresio Delfino ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01107.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, la sua risposta analitica ed approfondita, come ha già sottolineato il collega Volonté, riprende diversi elementi valutativi già noti agli interpellanti e sui quali noi avevamo già largamente dissentito. Questa ragione, unita al fatto che la sua risposta conferma che la compensazione tra coniugi dichiaranti non è più possibile, non può che portarci ad una dichiarazione di insoddisfazione rispetto alle motivazioni che rileviamo nella politica e nella legislazione fiscale che il Governo adotta, superando, tra l'altro, un dato esistente, poiché, come è stato già ricordato dal collega Volonté, vi è una norma che non può essere superata attraverso un decreto del Presidente della Repubblica.

Noi crediamo che rispetto a questo dato vi debba essere una risposta diversa, perché a tale questione colleghiamo la correttezza dei rapporti tra esecutivo e

legislativo, tra Governo e Parlamento. Infatti, non è immaginabile che nell'ambito dei poteri e della gerarchia delle fonti legislative vi sia il superamento di un dato riconosciuto in dottrina, in giurisprudenza e in ogni realtà normativa. Si tratta di un elemento che consideriamo molto grave, perché si pone nell'ottica del superamento del ruolo del Parlamento e dell'attuazione data dal Governo alla legislazione approvata dal Parlamento.

Per quanto riguarda la questione sostanziale che ci sta a cuore, nell'ambito della politica fiscale e familiare vediamo emergere, nell'azione del Governo e nei suoi strumenti regolamentari e attuativi, una priorità vera data al singolo individuo rispetto al perseguimento di una politica di sviluppo della famiglia, anche come soggetto vero, costituzionalmente protetto, nonché come entità fiscale. Secondo noi si tratta di un dato culturale al quale la sua e la nostra tradizione politica non possono non essere attente.

Da tempo invociamo l'introduzione dello *splitting* per quanto riguarda la fiscalità familiare; ci vengono sempre date risposte in cui si rileva la difficoltà della praticabilità di tale indicazione, che determinerebbe indubbiamente una forte valorizzazione della famiglia. È un dato che contestiamo fortemente rispetto all'eliminazione della possibilità di compensazione, perché non solo non si fanno passi in avanti, ma si va indietro.

Infatti, al di là del merito della sua risposta, si privilegiano impostazioni culturali che sono lontane da quelle che noi vogliamo perseguire, anche attraverso la leva e la politica fiscali: questo è un altro dato che portiamo avanti con forza.

Un altro elemento che credo debba essere sottolineato è che, tra le motivazioni riportate nella sua risposta, vi è quella della difficoltà, per cui nel procedimento di dichiarazione reddituale, seguendo la via tracciata dall'amministrazione fiscale, dal Governo e dal ministro, il compito dei coniugi sarebbe più facile. Se anche fosse vero, il fatto che in base alla legge esiste una facoltà (utilizzata solo dal 20 per cento delle famiglie italiane) va

interpretato come un dato di libertà che deve essere rispettato. Non si può sopprimere una libertà né una norma soltanto perché si fa una semplificazione; se si proseguirà su questa strada, il cittadino non potrà più compiere scelte di libertà nei vari campi, compreso quello fiscale. Ci sembra più un aggravamento della situazione che non una giustificazione.

Vorrei rivolgere alla Presidenza della Camera l'invito a svolgere una verifica relativamente all'attuazione dell'ordine del giorno, più volte richiamato nei documenti di sindacato ispettivo, accolto dal Governo e volto esplicitamente alla reintroduzione di questa possibilità. In caso contrario, chiediamo che il Governo si presenti in Parlamento a dichiarare che l'impegno non esiste più. In quel caso sapremo che ha cambiato opinione rispetto ad una posizione netta e chiara. Sappiamo che la Presidenza della Camera (come abbiamo avuto modo di osservare in varie occasioni) segue il percorso degli ordini del giorno, per cui chiediamo che l'ordine del giorno n. 9/5267/26 collegato all'approvazione della legge finanziaria 1999 trovi una puntuale risposta.

Un'altra questione che vorrei porre è motivata dalla volontà del nostro gruppo di procedere in questa battaglia poiché riteniamo grave, sotto il profilo normativo e giuridico, la violazione che è stata fatta. Cercheremo di individuare ed utilizzare i modi e le forme affinché su tale questione possa esserci anche un pronunciamento della Corte costituzionale. Non vi è dubbio che, davanti ad un diritto che viene compresso e che trova riconoscimento nella legge costituzionale che sostiene lo sviluppo della famiglia e trova riferimento nella legge n. 114 del 13 aprile 1977, non si possa chiedere una verifica anche presso la Corte costituzionale.

Ci auguriamo, essendo propizio il momento, che il Governo, in attuazione dell'impegno assunto in quell'ordine del giorno, ci dia una risposta di merito, in carenza della quale ribadiamo la nostra convinzione che la libertà deve essere tutelata nella più alta forma possibile. Per questo, nel caso in cui la risposta del

Governo sia carente, procederemo lungo la strada che porta alla richiesta di una pronuncia della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Le assicuro che le richiamate esigenze saranno tenute presenti dalla Presidenza nei suoi rapporti corretti con il Governo.

Avverto che, a seguito dello svolgimento dell'interpellanza Volontè n. 2-01074, devono considerarsi assorbite anche le interrogazioni Volontè nn. 3-03078 e 3-03390, vertenti sullo stesso argomento (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

**(Tassazione dei premi aziendali
« una tantum »)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-03202 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'interrogazione al nostro esame, l'interrogante lamenta l'effetto distorsivo, ai fini fiscali, dovuto alla tassazione dei *gadget* aziendali, chiedendo opportuni interventi correttivi, al fine di evitare che vengano assoggettati a tassazione indiscriminatamente i premi aziendali *una tantum*, concessi in occasione di particolari avvenimenti o anniversari, quali il premio di fedeltà all'azienda.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze o sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio, quando sia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro.

Dalla lettera di tale disposizione, risulta con chiarezza che costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce, indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti. Nel comma 1 dell'articolo 48 del medesimo testo unico, nel testo sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata infatti mantenuta — ed anzi rafforzata — la previgente impostazione, in base alla quale si afferma la onnicompensività del concetto di reddito da lavoro dipendente e, quindi, della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve; invece, nei successivi commi dello stesso articolo 48, vengono stabilite specifiche deroghe al principio della totale tassabilità, prevedendo alcune componenti che non concorrono a formare il reddito o che vi concorrono soltanto in parte. In particolare, al comma 1, è stato confermato che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

Al riguardo, il competente dipartimento delle entrate ha rilevato che in tale ambito occorre, tuttavia, distinguere due diverse tipologie di erogazioni che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente: innanzitutto, i *fringe benefit*, che costituiscono forme di retribuzione in natura erogate in via complementare rispetto alla retribuzione ordinaria, corrisposte dal datore di lavoro a titolo di gratificazione aziendale; in secondo luogo, le erogazioni liberali che costituiscono, appunto, liberalità di carattere eccezionale, concesse in occasione di eventi straordinari.

Per quel che concerne i premi aziendali *una tantum*, cui l'interrogazione fa riferimento, essi debbono ricondursi alla fattispecie delle erogazioni liberali. Per

tali premi la disciplina vigente — ed in particolare quella contenuta nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, così come sostituita dal decreto legislativo n. 314 del 1997 — dispone che non concorrono a formare il reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori, nel periodo di imposta, a lire 500 mila, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Con circolare del predetto dipartimento delle entrate n. 326/E del 23 dicembre 1997 è stato chiarito che tale disposizione di favore si applica esclusivamente in presenza di vere e proprie liberalità del datore di lavoro ed è quindi inapplicabile quando l'erogazione sia prevista come obbligatoria da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.

È stato altresì precisato che l'espressione « festività o ricorrenze » si deve intendere nel senso più ampio possibile e quindi comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento. Rientrano pertanto in tale previsione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente e quelle dell'azienda, quali il cinquantenario dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede, la fusione con altra società ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempre che analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella medesima situazione.

Lo stesso dipartimento ha osservato che non possono essere comprese, invece, nell'ambito applicativo della disposizione in argomento le erogazioni effettuate in relazione al raggiungimento di un certo fatturato da parte dell'azienda. Tale evento, infatti, non può configurarsi come festività o ricorrenza, in quanto collegato alla normale attività di qualunque impresa, il cui obiettivo naturale e logico è

rappresentato dal miglioramento della propria gestione e della propria produttività.

Alla luce delle predette argomentazioni, il dipartimento delle entrate ha in particolare rilevato che le erogazioni corrisposte in occasione di particolari avvenimenti o di anniversari del dipendente e dell'azienda, tra le quali rientra senza dubbio la fattispecie citata nel testo dell'interrogazione, non sono imponibili in capo al dipendente entro il limite precisato e a condizione che l'erogazione venga effettuata nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti, ad esempio tutti i dirigenti o tutti gli operai oppure tutti coloro che si trovano nella medesima situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario De Franciscis: si vede come — la data dell'interrogazione è di per sé indicativa — la sua presenza al Ministero delle finanze abbia contribuito a far sì che le risposte agli atti di sindacato ispettivo siano, come in questo caso, precise e ricche di elenchi e citazioni circa vicende che vengono comunque visute dagli interessati.

Oltre a ringraziare, quindi, il sottosegretario ed a dichiararmi soddisfatto per la risposta ricevuta, debbo però dire che rimane sempre una certa dose di ambiguità nelle disposizioni in oggetto. Alcuni *gadget* potrebbero essere, infatti, assegnati come riconoscimento di una grande fedeltà all'azienda e potrebbero avere un valore superiore alle 500 mila lire, il che creerebbe tutti quei problemi di cui alle dotte citazioni del sottosegretario De Franciscis.

In ogni caso, ripeto, mi dichiaro soddisfatto per la sua risposta, signor sottosegretario, e la ringrazio per la precisione. Ricordo tuttavia, certamente non a lei, ma agli uffici competenti, che anche in questo caso una maggiore celerità avrebbe evitato per molte imprese il dubbio su quali strumenti avessero a disposizione per pre-

miare una particolare fedeltà aziendale, come si fa in tutto il mondo quindi non vedo perché ciò dovrebbe creare dei problemi in Italia.

(Regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-02759 (vedi l'allegato A — *Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I presentatori dell'interrogazione alla quale si risponde, con riferimento all'attività ispettiva svolta dalla Guardia di finanza nei confronti della cooperativa sociale La Cacciarella, chiedono di conoscere le iniziative che intende adottare l'amministrazione finanziaria per la regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali e culturali.

A tale riguardo il dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che la cooperativa La Cacciarella risulta essere soggetto costituito in forma di società a responsabilità limitata, la cui attività è considerata in ogni caso commerciale.

Come è noto, le società cooperative, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, e ciò ai sensi dell'articolo 95, è considerato reddito di impresa.

Pertanto la cooperativa in questione è tenuta all'osservanza della normativa in materia di legislazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quel che attiene all'attività di controllo espletata presso la predetta cooperativa, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che in data 23 luglio 1998 una pattuglia della II compagnia ha eseguito presso di essa un

controllo finalizzato alla osservanza della normativa in materia di obblighi strumentali.

Durante l'esecuzione dell'attività ispettiva, i militari verificatori hanno constatato che la persona addetta alle vendite, a fronte di una cessione di beni, non ha rilasciato il prescritto documento fiscale. Il dipartimento delle entrate ha inoltre comunicato che a seguito di tale verifica sono state rilevate irregolarità inerenti l'omessa istituzione dei registri obbligatori, il mancato rilascio di scontrino fiscale, l'omessa comunicazione all'ufficio IVA dei dati relativi all'effettiva rappresentanza fiscale.

Per quel che concerne la richiesta di iniziativa da prendere per predisporre una regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali e culturali, capace di tener conto del carattere non a scopo di lucro delle stesse e comunque non paragonabile alle tradizionali attività commerciali di ristorazione, si osserva che a fronte di tali esigenze è stato emanato il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le cosiddette ONLUS).

Come è noto, tale provvedimento che trae origine dalla delega legislativa di cui all'articolo 3, commi 168 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si compone fondamentalmente di due parti. Nella prima sezione sono ricomprese le disposizioni concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali in genere, mentre nella seconda sezione si collocano le disposizioni inerenti la nuova categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per le problematiche scaturenti dall'applicazione delle predette disposizioni normative relative agli enti non commerciali, l'amministrazione finanziaria si è espressa con circolare esplicativa n. 124/E del 12 maggio 1998.

In particolare, il dipartimento delle entrate ha rilevato che per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commerciabilità esclusivamente a

favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, e cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno sempre che ricorrano le seguenti condizioni. In primo luogo, l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; in secondo luogo, l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; in terzo luogo, deve trattarsi di attività strettamente complementari rispetto a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Con la predetta circolare è stato, pertanto, confermato per tutti gli enti di tipo associativo l'orientamento già espresso in sede amministrativa con risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, in base alla quale è stato affermato il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi anche se tale attività viene svolta nei confronti dei propri associati.

PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, è difficile dichiararsi soddisfatto, perché, in realtà, lo strumento del sindacato ispettivo da utilizzare non era l'interrogazione, che richiama una vicenda specifica, ma l'interpellanza. Come firmatari di questo atto, ci saremmo aspettati infatti che il Ministero delle finanze e, più in generale, il Governo sollecitassero, attraverso questa riflessione, un indirizzo che promuovesse in seguito atti amministrativi e, se necessario, legislativi, per affrontare un tema che, in verità, interessa molto poco, se non per l'aspetto burocratico-formale.

Tale problema non può certamente essere risolto con l'esauritiva risposta del sottosegretario, la quale ci ripropone la lettura e l'interpretazione, peraltro restrittiva, di norme e circolari che certamente riguardano chi opera nel volontariato e, più specificamente, nei centri sociali autogestiti che rappresentano un fenomeno ormai rilevante - piaccia o meno - del mondo giovanile sia di destra, sia di sinistra senza connotazione di parte.

Credo rimanga la premessa di questa interrogazione; certamente la Guardia di finanza ha legittimamente effettuato un controllo sull'attività del centro sociale La Cacciarella applicando le norme vigenti, ma rimane il punto politico della riflessione che intendo sottolineare con forza all'attenzione del sottosegretario e, per il suo tramite, al Governo: come promuovere una legislazione e, conseguentemente, un'attività amministrativa che faccia emergere i centri sociali dalla loro situazione di indefinitezza, riconoscendo loro una rilevanza che non può essere la stessa di un'attività commerciale. Non si può chiedere, infatti, di regolamentare tale attività attraverso gli enti nazionali o le tradizionali organizzazioni del volontariato che hanno un'altra regolamentazione. Il punto è inventare un modo che consenta anche a queste realtà di acquisire la dignità di soggetti fiscali (perché certamente oggi all'interno dei centri sociali si svolgono attività che hanno un carattere anche imprenditoriale, pur non tradizionale), con tutto ciò che ne deriva in termini di obblighi dello Stato. Peraltro, il tipo di attività svolta non può in alcun modo essere equiparata a forme tradizionali o ad altre modalità di organizzazioni sociali (pensiamo ai patronati, alle organizzazioni sindacali, ai grandi centri di gestione di spazi, come le bocciofile), che godono di prerogative che sono state loro riconosciute, di limitazione nell'applicazione delle norme generali del fisco e, quindi, anche di agevolazioni.

In Italia c'è un fenomeno nuovo, con cui anche il fisco e l'amministrazione

finanziaria devono fare i conti. Con quel fenomeno ha fatto i conti il Ministero dell'interno, così come li fanno tutti i giorni i sindaci e gli amministratori delle città e non credo sia ulteriormente rinviabile che anche l'amministrazione finanziaria dello Stato si confronti con quella realtà, promuovendo un apposito tavolo, capendo come si possa fare emergere questa situazione di irregolarità e cercando di stabilire regole possibili. Infatti, dove si ristrutturano per centinaia di milioni spazi abbandonati dalle amministrazioni pubbliche, come ha fatto La Cacciarella (ma in Italia i casi di questo tipo sono decine), in cui si svolge attività aggregativa, non può poi presentarsi, come in un qualsiasi bar, la Guardia di finanza a chiedere lo scontrino per la vendita di una bevanda.

Rimane, anche alla luce della risposta del sottosegretario - questo peraltro era lo scopo dell'interrogazione -, la necessità di capire, perché queste realtà chiedono di emergere da una situazione di clandestinità, non essendo più ormai soltanto i luoghi dei brutti, cattivi e capelloni, ma svolgendo attività anche di rilevanza imprenditoriale e di produzione culturale.

Queste realtà devono trovare forme di regolamentazione diverse da quelle tradizionali, conosciute da altri soggetti economici. Credo che a questo proposito uno sforzo di riflessione e l'avvio di un confronto conoscitivo con le realtà interessate siano doverosi da parte dell'amministrazione finanziaria, che forse ne guadagnerebbe anche in termini di introiti. Infatti, l'unica cosa certa è che spesso, purtroppo, queste contravvenzioni, che sono decine ogni anno, soprattutto in estate, non vengono pagate, di quei verbali nessuno risponde e, quindi, lo Stato non ci guadagna neanche in credibilità, in capacità di acquisizione. Credo invece che lo Stato possa giustamente rivendicare un diritto fiscale nei confronti di questi soggetti, ma bisogna trovare norme adeguate alla realtà - quale quella che si intende regolamentare - dei centri sociali nel nostro paese.

(Provvedimenti per l'immediata esecuzione delle pronunce delle commissioni tributarie)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-03190 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con l'atto ispettivo cui si risponde gli interroganti chiedono che vengano impartite agli uffici finanziari disposizioni affinché provvedano alla sollecita esecuzione delle pronunce delle commissioni tributarie. Al riguardo si rileva preliminarmente che l'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sancisce l'obbligo dell'ufficio di procedere, a prescindere da una specifica richiesta, al rimborso delle somme versate dal contribuente e che, a seguito di decisione giurisdizionale, sono risultate indebite.

Pertanto, sussiste per il contribuente soltanto l'onere di notificare la sentenza della commissione provinciale all'ufficio, al fine di far decorrere i previsti novanta giorni entro i quali il rimborso deve essere effettuato. In particolare, il dipartimento delle entrate osserva che il chiaro tenore letterale della predetta disposizione normativa (« il tributo deve essere rimborsato d'ufficio ») non sembra consentire il rinvio del diritto del contribuente ad ottenere il rimborso al momento del passaggio in giudicato della sentenza; tuttavia, non è consentito dare luogo ad un procedimento esecutivo prima della definitività della sentenza di condanna, né può farsi luogo al giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in quanto il passaggio in giudicato della decisione ne costituisce presupposto necessario.

Tali considerazioni non escludono che gli uffici finanziari, in applicazione del principio di buona amministrazione, siano

tenuti all'adempimento di quanto disposto dal predetto articolo 68, comma 2, e, pertanto, a rimborsare quanto pagato in eccedenza dal contribuente rispetto a ciò che è stato stabilito dalla sentenza. Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha comunicato che è all'esame la predisposizione della circolare con la quale verranno impartite direttive conformi agli orientamenti che sono stati illustrati.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, sono profondamente e totalmente insoddisfatto, anzi addirittura trascolato, per le dichiarazioni che ho ascoltato.

Onorevole sottosegretario, il garbo, che le è congeniale e consueto, con il quale ha risposto all'interrogazione presentata dal gruppo di alleanza nazionale, nelle persone del sottoscritto e del collega onorevole Fino, crea certamente non poco imbarazzo per il dovere che sento, anche a seguito della sua risposta, di rappresentarle tutta la nostra rabbia, la nostra indignazione, per un comportamento arrogante e prepotente del Governo che, a seguito dell'indicazione nella normativa vigente, mi sembra dover sottolineare in maniera ancora più « arrabbiata » — se me lo consente — proprio per la violazione metodica che il Governo fa di tale normativa.

Onorevole sottosegretario, allorché si avvia un processo secondo il rito tributario, gli uffici fiscali sono, o meglio dovrebbero essere, una parte che si pone al cospetto dell'organo giudicante in posizione di assoluta parità rispetto al contribuente. Si è dato vita ad un processo tributario che ha mutuato, sostanzialmente, le forme del processo civile, salvo il piccolo particolare che, quando l'amministrazione finanziaria perde, anziché trovarsi al cospetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva e quindi pagare, ha una facoltà che al contribuente non è consentita; se il contribuente perde in

primo grado, infatti, deve pagare (spesso lo fa prima attraverso i ruoli), mentre se lo Stato, se l'amministrazione finanziaria perde, non c'è problema, si deve aspettare la sentenza definitiva.

Onorevole sottosegretario, smentisco poi nella maniera più assoluta che si provveda nei termini stabiliti dalla norma da lei indicata. Conosco decine e decine di casi personali nei quali l'amministrazione finanziaria ha ricevuto la notificazione della sentenza, i solleciti e le raccomandate, ma i professionisti che in questo paese svolgono tale lavoro, che spero mi ascoltino, si sono visti i direttori generali delle entrate allargare le braccia dicendo che non avevano la possibilità di provvedere. Onorevole sottosegretario, si lambisce addirittura — lo dico perché in questo momento presiede un illustre penalista — la fattispecie prevista dall'articolo 388 del codice penale, laddove si parla di inosservanza dolosa di un ordine dato da un giudice.

Che cosa deve fare il contribuente per vedere affermata la sua condizione di parità? Qual è il biglietto da visita con il quale il Governo si presenta, considerato che ogni giorno fa i «gargarismi» con affermazioni secondo le quali dovrebbe nascere un rapporto nuovo di stima e fiducia nei confronti del contribuente? È forse quello di non eseguire la sentenza dimostrando di essere debitore insolvente, con comportamenti che in questo paese sono tenuti soltanto dagli squattrinati o, peggio ancora, dai truffatori? Onorevole sottosegretario, è questo il modo corretto di agire della pubblica amministrazione per recuperare un rapporto fiduciario con il contribuente, da parte del contribuente?

Credo che i professionisti di tutta Italia, ai quali mi rivolgo, abbiano una sola arma efficace a loro disposizione: promuovere esecuzioni (perché di questo si tratta) e trasmettere copie di tutti gli atti alle procure regionali della Corte dei conti, affinché i maggiori costi che l'amministrazione finanziaria deve subire a seguito di questa dolosa e preordinata omissione dei pagamenti — non solo delle

somme ingiustamente sborsate dal contribuente, ma persino delle spese liquidate nell'ambito dei giudizi tributari — ricadano su coloro i quali hanno la responsabilità di questi adempimenti e che, a dispetto delle risposte che preparano per i sottosegretari, i quali vengono in quest'aula richiamandoci norme che tutti conosciamo, poi, però, le disapplicano creando un rapporto incredibile nei confronti dei contribuenti.

Onorevole sottosegretario, i contribuenti non sono carne da macello, ma cittadini che vengono spesso vessati ingiustamente da uffici troppo spesso «pasticcioni» ed hanno il diritto di pretendere il rispetto delle pronunce giudiziali!

Se dovessi formulare un augurio al termine di questa mia dichiarazione di insoddisfazione, sarebbe il seguente: quello di sperare che qualche contribuente particolarmente eccentrico e voglioso di andare fino in fondo riesca finalmente a pignorare la poltrona del ministro Visco. In questo paese, infatti, solo il rischio di perdere la poltrona riesce a velocizzare la pachidermica lentezza del Ministero delle finanze! E con l'augurio che tale pignoramento si realizzi in fretta, in virtù ed in omaggio ai diritti dei contribuenti dichiaro — al di là del garbo che io le riconosco, signor sottosegretario — la mia più assoluta insoddisfazione per la risposta che mi ha fornito (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

(Procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente del Ministero delle finanze a Venezia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-03291 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

Ferdinando De Franciscis, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Premetto che, oltre all'interrogazione in esame, si risponderà congiuntamente ad

un'altra interrogazione non all'ordine del giorno che reca per prima la firma dell'onorevole Taradash, in quanto involgenti problematiche aventi carattere ed analogo contenuto.

L'interrogante, a seguito del procedimento disciplinare cui è stato sottoposto il dipendente dell'amministrazione finanziaria signor Maurizio Marchiori, appartenente al movimento « Fisco etico », manifesta forti perplessità sulla legittimità dell'iniziativa assunta in sede locale dall'amministrazione finanziaria, nonché sul rispetto da parte della pubblica amministrazione dei principi di libertà e dei principi fondamentali dei cittadini e dei propri dipendenti.

Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha riferito che il procedimento disciplinare nei confronti del signor Maurizio Marchiori, in servizio presso la commissione tributaria regionale di Venezia, è stato instaurato a seguito di due note inviate alla direzione regionale delle entrate per il Veneto, sottoscritte dal medesimo dipendente per conto di un'associazione denominata movimento « Fisco etico » e contenenti giudizi riguardanti l'attività dell'amministrazione finanziaria.

La direzione generale delle entrate per il Veneto, constatato che il signor Maurizio Marchiori non aveva mai effettuato alcuna comunicazione all'amministrazione in ordine alla propria appartenenza al suddetto movimento, ha individuato nel comportamento tenuto dal dipendente — cioè sottoscrizione delle richiamate note e mancata informazione circa l'adesione ad un'associazione che si occupa di materia tributaria — la violazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (di cui al decreto ministeriale del 31 marzo 1994) e dell'articolo 23, commi 1 e 3, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro — comparto ministeri. Con tali norme, infatti, viene sancito, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'obbligo del dipendente di comunicare al dirigente dell'ufficio ed all'organo di vertice dell'amministrazione l'ade-

sione ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione. Si è pertanto reso necessario intraprendere nei confronti del signor Marchiori l'azione disciplinare che ha avuto il suo svolgimento nell'osservanza dei termini di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e oggetto della contestazione non è stato il libero esercizio di diritti fondamentali, bensì uno specifico fatto omissivo addebitabile al dipendente.

Ciò posto, il predetto dipartimento ha escluso qualsiasi inadempimento nel procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui trattasi che, come sopra evidenziato, è motivato esclusivamente — e lo si ripete — dalla violazione dell'obbligo di comunicazione prescritto dal già citato articolo 4, comma 1, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

MARCO TARADASH. Mi pare che l'amministrazione delle finanze si ripari dietro ad una procedura formale che, però, a mio parere, ha un diverso scopo, cioè evitare che i dipendenti possano aderire ad associazioni o organizzazioni che entrino in conflitto di interesse con l'amministrazione stessa. Non è il caso dell'associazione « Fisco etico » che, peraltro, non è mai stata formalizzata e quindi è più una iniziativa che una vera e propria associazione. Quindi, credo che al di là della copertura di carattere procedurale alla quale l'amministrazione è ricorsa, di fatto si possa dubitare dell'esistenza anche di un intento punitivo nei confronti di un dipendente che, in piena legittimità, ha dato vita ad una associazione che si propone di informare i contribuenti delle lungaggini burocratiche o le procedure perverse che molto spesso rendono difficile il rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria.

A riprova del carattere non amichevole dell'atteggiamento nei confronti del dottor

Marchiori, c'è anche il fatto che una serie di richieste di informazioni avanzate ai sensi della legge sulla trasparenza da parte del movimento « Fisco etico » non ha ricevuto alcuna risposta da parte dell'amministrazione stessa. Una prima richiesta (anche qui ci sono due mie interrogazioni) riguardava informazioni generali sulla produttività della regione Veneto e sugli effetti del prelievo tributario sulle condizioni socioeconomiche dei contribuenti e altre informazioni del genere che appartengono ai doveri di informazione e ai compiti istituzionali di organi quali il comitato tributario regionale del Veneto al quale l'associazione o movimento si era rivolto. Un secondo rifiuto di informazioni è avvenuto quando è stata richiesta la ragione e se fosse vero che mancavano e non erano stati ancora effettuati i rimborsi relativi alle dichiarazioni fiscali del 1983, del 1984 e del 1985. Questi rimborsi ammontavano complessivamente a tre miliardi. Queste richieste ai sensi della legge avrebbero dovuto essere soddisfatte, eppure l'amministrazione finanziaria di Venezia non ha dato corso ad esse.

Quindi mi dichiaro insoddisfatto della risposta e mi auguro che non si usino a pretesto delle norme che devono tutelare l'amministrazione stessa in caso di conflitto di interessi non per evitare che sorga un conflitto d'interessi, ma per impedire una legittima protesta e resistenza dei cittadini nei confronti di qualcosa che non rientra nelle funzioni dell'amministrazione finanziaria ma che è conseguenza della sua disorganizzazione.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dello svolgimento dell'interrogazione Taradash n. 3-03291, deve considerarsi assorbita anche l'interrogazione Taradash n. 3-03808, vertente sullo stesso argomento (vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 6).

(Interventi contro il contrabbando di sigarette)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Marengo n. 3-03328 (vedi l'allegato

A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, gli interroganti, nell'esprimere preoccupazione per le proporzioni di estrema gravità assunte dal fenomeno del contrabbando di sigarette, hanno chiesto di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per contrastarlo.

In effetti, il fenomeno del contrabbando ha registrato negli ultimi tempi una crescita costante, assumendo in determinate aree del territorio pugliese connotazioni di estrema pericolosità ed aggressività, di cui sono stati vittime negli scorsi mesi anche alcuni innocenti cittadini. Per fronteggiare in Puglia la recrudescenza del fenomeno, il comando generale della Guardia di finanza ha potenziato il dispositivo di contrasto a terra ed incrementato l'apparato aeronavale, mentre, per tutelare l'incolumità dei militari operanti, è stato avviato un graduale piano di approvvigionamento di fuoristrada blindati. In particolare, il dispositivo di contrasto all'illecito fenomeno del contrabbando di sigarette approntato dalla Guardia di finanza nella predetta regione prevede la vigilanza aeronavale alturiera e costiera, integrata con l'impiego di elicotteri dotati di sistema *flyr* per la visione notturna, nonché l'utilizzo di autovetture protette e/o blindate di recente acquisizione.

Inoltre, allo scopo di individuare i luoghi in cui vengono custoditi gli automezzi rinforzati utilizzati dai contrabbandieri, viene svolta una continua attività di osservazione, informazione e rastrellamento del territorio, nonché di vigilanza e di controllo, anche con i poteri di polizia tributaria, nei confronti delle autocarrozzerie potenzialmente in grado di realizzare la blindatura dei predetti fuoristrada. A supporto delle unità operative dei nuclei mobili anticontrabbando, dipendenti dai reparti territoriali, sono impiegate pattuglie antiterrorismo di pronto intervento,